

PROTOCOLLO D'INTESA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA  
GENITORIALITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

TRA

.....

Corte d'Appello di Torino  
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino  
Tribunale di Torino  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino  
Tribunale di Sorveglianza di Torino  
Tribunale per i Minorenni di Torino  
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino del Piemonte e della Valle  
d'Aosta  
Ufficio del Giudice di Pace di Torino  
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Torino  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino  
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino  
Camera Penale di Torino

*Visti*

gli art. 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana  
gli art. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del  
Trattato di Lisbona,  
la direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, inerente  
l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al  
lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,  
il D. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e  
successive modificazioni,  
la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14/10/2005, che riconosce ai padri  
liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla  
madre,  
il D. lgs. n. 145/2005 di attuazione della Direttiva CE 2002/73 in materia di parità di  
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla  
formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,  
il d. lgs. n. 198/2006 c.d. "Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna",  
la l. 104/2006 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti,  
il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 circa  
l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 17 e 22 del d. lgs. n. 151/2001 a tutela e  
sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione  
separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995,  
il d. lgs. n. 5/2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE,  
il Codice Deontologico Forense,  
l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione della astensione degli avvocati dalle  
udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla  
Commissione di Garanzia il 13.12.2007,  
la delibera CSM del 23.10.2013 in tema di adozione negli uffici giudiziari di prassi  
virtuose, volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale, con  
riferimento a tutte le figure professionali impegnate negli stessi uffici,

sussistenza di patologie connesse a detto stato. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 d. lgs. n. 151/01, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di patologie e/o complicazioni della gravidanza.

4. Le gravi necessità dei figli, specialmente se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, anche per l'ipotesi in cui vi sia un prolungamento necessitato dell'attività giudiziaria.
5. Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio, o ricorrano gravi necessità relative ai figli minori fino ai tre anni di età.
6. La Cancelleria e gli avvocati, nello svolgimento di adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tener conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Nei procedimenti in cui dovranno essere sentite persone minorenni, sia in sede civile che in sede penale, verranno fissate udienze in giorni e orari compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento della legale ovvero, con riferimento al difensore genitore, ove ricorrano necessità comprovate dei figli nei primi tre anni di vita. Quanto sopra, temperando altresì il diritto dello stesso minore, del cui ascolto si tratta, ad essere convocato secondo i tempi previsti nel Protocollo sull'ascolto del minore nei procedimenti civili, sottoscritto in data 13.05.2013 dall'Ordine Avvocati Torino e dalla Magistratura del Distretto.


Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne la generale adozione.

Resta in ogni caso salva l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.


Torino, 14 dicembre 2017

Le parti firmatarie.


Il Presidente della Corte d'Appello di Torino




Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino




Il Presidente del Tribunale Ordinario di Torino



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino





Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino




Il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta

La Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta




Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Torino




La Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario di Torino



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



La Presidente del CPO presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Il Presidente della Camera Penale di Torino

